



# COMUNE DI BALLARÒ

**Sezione Tributi**

# REGOLAMENTO ICI

**Approvato con Deliberazione di C.C. n.8 del 28.02.2002.  
Modificato con deliberazione n. 5 dell'8.3.2007 (le modifiche sono sottolineate e in grassetto).**



# INDICE

*Oggetto del regolamento e definizione di fabbricati ed aree*

*Art. 1 Presupposto dell'imposta*

*Art. 2 Esenzioni per gli immobili utilizzati da enti non commerciali*

*Art.3 Estensione dell'aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali a quelle concesse in comodato d'uso a parenti*

*Art. 4 Abitazione principale – Le pertinenze*

*Art. 5 Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili*

*Art. 6 Modalità di versamento e dichiarazione*

*Art. 7 Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta*

*Art. 8 Determinazione delle aree fabbricabili*

*Art. 9 Accertamento e liquidazione*

*Art. 9/bis Fondo incentivazione dell'ufficio tributi*

*Art. 10 Rimborsi*

*Art. 11 Rimborso per dichiarata inedificabilità di area*

*Art. 12 Sanzioni ed interessi*

*Art. 13 Potere di autotutela e Accertamento con adesione*

*Art. 14 Contenzioso*

*Art. 15 Indennità di espropriazione*

*Art. 16 Disposizioni transitorie e finali*



## ***Oggetto del Regolamento e definizione di fabbricati ed aree:***

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, e ha lo scopo di: ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini e di instaurare un miglior rapporto con i contribuenti, improntato ai principi di collaborazione e trasparenza;

semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento e favorire la conciliazione delle eventuali controversie;

potenziare la capacità di controllo e di verifica delle posizioni contributive, per una corretta, efficace ed efficiente gestione del tributo.

Definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;

Per quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:

- **Fabbricato**: unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza.

L'aria pertinenziale al fabbricato, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria, sia come ampliamento orizzontale che verticale.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Tra i fabbricati vanno compresi anche quelli strumentali o prodotti nell'esercizio della attività di impresa e destinati alla vendita od allo scambio.

- **Abitazione principale**: Per abitazione principale si intende l'abitazione posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e quella nella quale il soggetto persona fisica ed i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino residente all'estero, a condizione che non risulti locata a titolo oneroso.

### **Sono equiparate all'abitazione principale i seguenti immobili:**

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso;

- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari. Il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione e dell'aliquota ics per l'abitazione principale, mediante autodichiarazione con indicazione delle relative motivazioni e l'impegno, pena decadenza, a provvedere, alla richiesta della variazione catastale, presentandone copia entro sei mesi all'Ufficio Tributi del Comune.

- **Area fabbricabile:** area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Sono tuttavia considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita sul proprio territorio è fabbricabile in base ai principi stabiliti nella presente lettera.

- **Terreno agricolo:** il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art.15 della Legge 27 dicembre 1977 n.984 sono esenti dall'applicazione dell'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina.

## **Art. 1**

### **Presupposto dell'imposta**

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, non esclusi ai sensi della normativa vigente <sup>1</sup>, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978 n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o fino al momento in cui il fabbricato e' comunque utilizzato la base imponibile e' data dal solo valore dell'area.

In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzato, le unita' immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale e' in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, e' ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile comprensiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile della parte gia' autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

*<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984. <sup>2</sup> Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97.*

## **Art. 2**

### **Esenzioni per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali.<sup>2</sup>**

1) Si stabilisce che l'esenzione dall'imposta, prevista all'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92, si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore, o concessi in comodato gratuito al predetto Ente.

2) Per usufruire della esenzione suddetta, le condizioni di cui ai commi precedenti devono sussistere al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ed entro il mese di giugno del medesimo anno, a pena di decadenza, deve essere prodotta al Comune richiesta di esenzione, con allegata idonea documentazione, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

3) La documentazione di cui al punto 2. non deve essere ripresentata qualora la situazione degli immobili non sia modificata.

4) L'esenzione decade con il cessare delle condizioni sopra richiamate, comunicate entro i termini e con le modalità indicati all'art. 6 del presente regolamento, in mancanza si applicano le sanzioni previste per la mancata comunicazione.

*2 Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art.59 del D.Leg.446/97.*

### **Art.3**

#### **Estensione dell'aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali concesse in uso gratuito a parenti o locatari con contratto denominato concordato**

1) Sono equiparate alle abitazioni principali senza l'applicazione della relativa detrazione:

a) le abitazioni concesse in uso gratuito, ai parenti in linea retta di 1° grado se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza anagrafica;

b) le abitazioni concesse in locazione tramite contratto denominato concordato e definito dall'accordo provinciale tra le associazioni dei proprietari e le associazioni degli inquilini, ~~firmato in data 9-5-2000~~ e riguardante i contratti di locazione abitativa agevolati degli immobili situati nel territorio dell'Ente (legge 431/1998 e Decreto Ministero Lavori Pubblici del 5.3.1999);

2) Le condizioni per ottenere l'agevolazione di cui al presente articolo devono sussistere al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

3) Nei casi previsti al comma 1) dovrà essere presentata la richiesta al Comune entro la scadenza della consegna del "Modello Unico" nel medesimo anno, a pena di decadenza, corredata:

nel caso a) da autocertificazione da cui risulti:

- il nome del familiare che occupa il fabbricato;
- il grado di parentela dell'occupante rispetto al proprietario;
- gli identificativi catastali dell'immobile in questione che non potrà coincidere con quello del proprietario
- l'imposta relativa al fabbricato in questione dovrà essere versata a nome del proprietario dell'immobile e

nel caso b) dalla copia del contratto concordato.

4) La richiesta di cui al punto 3) non deve essere ripresentata qualora la situazione risulti immutata.

5) L'agevolazione decade con il cessare delle condizioni sopra richiamate, comunicate entro i termini e con le modalità indicati all'art. 6 del presente Regolamento, in mancanza si applicano le sanzioni previste per la mancata comunicazione.

## **ART. 4**

### ***Abitazione principale – Le pertinenze***

- 1) Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considera parte integrante dell'abitazione principale una sola pertinenza classificata come categoria C6 O C2, anche se distintamente iscritta in catasto, purché non risulti locata o concessa in uso ad altri.
- 2) L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazioni.
- 3) Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
- 4) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
- 5) Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992.

## **Art. 5**

### ***Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili***

- 1) L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- 2) L'inagibilità o inabitabilità deve comunque consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono, tra l'altro, anche le seguenti condizioni:
  - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza siano assolutamente incompatibili con l'uso al quale erano destinati, causa la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e delle finiture del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).

3) Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso. Ove risultino inagibili o inabitabili le singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario cui spetta allegare la documentazione probatoria della situazione di fatto: l'UTC stabilisce i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico del richiedente;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva redatta a norma di legge. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale o tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

La riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene presentata all'Ufficio Tributario.

## **Art. 6**

### **Modalità di versamento e comunicazione.**

1) Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati, anche per gli anni pregressi, purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono, nonché siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

2) L'imposta dovuta ai sensi del comma 1 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune.

**Il Comune, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 36 della legge 388/2000, nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi, potrà avvalersi del procedimento di riscossione tramite versamento sul c/c postale intestato al proprio tesoriere o anche mediante il tesoriere stesso, nonché del sistema bancario presente in zona**

**I procedimenti di riscossione indicati nel precedente comma non escludono il diritto del contribuente di procedere al versamento del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.**

**3) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo è inferiore a € 12,00. Il pagamento del tributo locale deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo.**

**4) Ai sensi dell'art. 37, comma 53, del D.Lgs. 223/2006, convertito nella legge 248/2006, è abrogato l'obbligo della presentazione della dichiarazione/comunicazione.**

**Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione in materia di riduzioni dell'imposta e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D. Lgs. 18/12/1997 n. 463 concernente la disciplina del modello unico informatico.**

**Nei suddetti casi la dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.**

## **Art. 7**

### **Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta.<sup>s</sup>**

Il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:

- a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di due rate consecutive ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
- b) il differimento e la rateizzazione di due rate consecutive ICI in scadenza, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico certificate dal Settore Servizi Sociali;
- c) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di 6 mesi nel caso di decesso del soggetto passivo;
- d) Il differimento e la rateizzazione del pagamento ICI, a seguito di accertamenti, con importi superiore a **€ 1.032,91 su richiesta del soggetto passivo;**

<sup>s</sup> Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97.

## **Art. 8**

### **Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1) Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale può indicare, annualmente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, tenendo conto della collocazione dell'area sul territorio, delle norme urbanistiche vigenti, delle caratteristiche specifiche di edificabilità nonché di ogni altro utile elemento valutativo.

2) Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili dei servizi comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali componenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.

## **Art. 9**

### **Accertamento e liquidazione**

1) Per le annualità di imposta 2002 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati.<sup>10</sup>

2) **Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.**

3) **Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni e come previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per il 2007).**

4) **Nel caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.**

5) Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; disporre accertamenti presso i contribuenti da parte di personale addetto; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

6) Per gli anni di vigenza dell'obbligo di dichiarazione gli avvisi di accertamento, con liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta nonché con l'irrogazione delle sanzioni per omessa/tardiva o infedele dichiarazione, sono effettuati a norma di legge.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera l), numero 1), del D. Lgs. 446/97.

## **Art. 9/bis**

### **Fondo per incentivazione dell'Ufficio Tributi**

1) **Ai sensi dell'art. 59 lettera p) del D. Lgs. 446/1997, una percentuale pari all'1/1000 (uno per mille) sul gettito dell'imposta, riscossa nell'anno precedente,**

**determinata dalla Giunta comunale, è destinata a compensi incentivanti l'ufficio tributi.**

**Sono esclusi dalla base di calcolo gli accertamenti se effettuati da terzi.**

## **Art. 10**

### **Rimborsi**

**1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui si è accertato il diritto alla restituzione**

**Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.**

**Il rimborso non è dovuto quando l'importo da corrispondere è inferiore ad € 12,00.**

**Su richiesta del contribuente, entro lo stesso termine previsto per il rimborso delle somme non dovute, è disposta la compensazione delle somme a credito con quelle a debito.**

**2) Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi come specificati nell'art. 12 del presente regolamento.**

3) Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

4) Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 10,33.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Facoltà concessa dall'art. 17, comma 88, della legge 127/97.

## **Art. 11**

### **Rimborso per dichiarata inedificabilità di area**

1) Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti. La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.

2) Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 1;

- c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
- d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

## **Art. 12**

### **Sanzioni ed interessi**

1) Le sanzioni per omesso o parziale versamento, nonché le sanzioni per omessa o infedele denuncia relativamente agli anni di obbligo della presentazione della stessa, ed in ogni altro caso non contemplato, si applicano in base alle disposizioni dei DD.Lgs 471/472/473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni comunali vigenti in materia.

2) Per l'omessa comunicazione, si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

**3) Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori come previsto dall'art. 1 comma 165 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per il 2007): gli interessi sono determinati in misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.**

## **Art. 13**

### **Potere di autotutela e Accertamento con adesione**

1) Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di accertamento spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.

2) L'annullamento parziale o totale del provvedimento, debitamente motivato e firmato dal Funzionario Responsabile, può avvenire senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro: errore di persona; evidente errore logico o di calcolo; errore sul presupposto dell'imposta; doppia imposizione; mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata; sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

3) Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune. L'intervenuto annullamento del provvedimento non esclude la possibilità per l'Ufficio di procedere a nuovi accertamenti, entro i termini decadenziali di legge, qualora ne ricorrano altri e differenti presupposti.

4) Al fine di acquisire un valido strumento di deflazione del contenzioso tributario viene introdotto, previa adozione di apposito Regolamento da parte del competente Organo Consiliare, l'istituto dell'Accertamento con Adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.

## ***Art. 14***

### ***Contenzioso***

Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

## ***Art. 15***

### ***Indennità di espropriazione***

In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta un'eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

## ***Art. 16***

### ***Disposizioni transitorie e finali***

1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 504/92, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

2) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

